

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

VISTO l'art. 106 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e, in particolare, l'articolo 39;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 273932 del 28 ottobre 2021;

VISTO il comma 2, primo e secondo periodo, del citato articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 - convertito, con modificazioni, dalla citata legge 13 ottobre 2020, n. 126 - come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 39 e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;

VISTO inoltre che, il comma 3 del citato articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, stabilisce che gli enti locali che trasmettono la certificazione in argomento oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione viene trasmessa nel periodo dal 1º luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione è operata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La citata riduzione viene inoltre operata in misura pari al 100 per cento



dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023 qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 208427 del 3 agosto 2022 con la quale è stato tra l'altro trasmesso l'elenco degli enti che hanno inviato la certificazione per l'anno 2021 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022 ma entro il 30 giugno 2022 e che sono quindi da assoggettare alla riduzione delle risorse in misura pari all'80 per cento dell'importo del fondo attribuito, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023 e degli enti che hanno inviato la predetta certificazione nel periodo dal 1° al 31 luglio 2022 – e che sono pertanto da assoggettare alla riduzione delle risorse in misura pari al 90 per cento dell'importo attribuito da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023;

VISTO che con la citata nota è stato altresì trasmesso l'elenco degli enti che non hanno provveduto all'invio della certificazione entro il 31 luglio 2022 e che sono pertanto da assoggettare alla riduzione delle risorse in misura pari al 100 per cento dell'importo attribuito da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023;

DECRETA

Art. 1 Determinazione della sanzione

- 1. Gli enti di cui agli allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente decreto che hanno inviato la certificazione per l'anno 2021 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022 ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati alla riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 106 citato in premessa, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.
- 2. Gli enti di cui agli allegati 3 e 4 parti integranti e sostanziali del presente decreto che hanno inviato la certificazione per l'anno 2021 nel periodo dal 1° al 31 luglio 2022, sono assoggettati alla riduzione delle fondo



sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 106 citato in premessa, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.

- 3. Gli enti di cui agli allegati 5 e 6 parti integranti e sostanziali del presente decreto che non hanno inviato la certificazione per l'anno 2021 entro il termine del 31 luglio 2022, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 106 citato in premessa, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.
- 4. In caso di incapienza delle risorse, si applicheranno le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 2

Adempimenti

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali procederà alle riduzioni di cui all'art. 1 secondo quanto riportato nei citati allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 21 settembre 2022

IL DIRETTORE CENTRALE Colaianni